

Comune di San Gemini

Provincia di Terni

PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AURI SUB-AMBITO n°4

REGOLAMENTO TARIFFARIO PER L'AVVIO DELLA TARIFFA PUNTUALE

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Articolo 5 - Soggetto attivo

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

Articolo 8 - Definizione di locali tariffabili

Articolo 9 - Soggetti passivi

Articolo 10 - Comunicazione

Articolo 11 - Obbligazione pecuniaria

Articolo 12- Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

Articolo 13 –Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee

Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

Articolo 15 - Determinazione e articolazione della tariffa corrispettivo

Articolo 16 - Trasmissione delle banche dati

Articolo 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 19 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

Articolo 21 - Controllo

Articolo 22 - Sanzioni

Articolo 23 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

Articolo 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

Articolo 25 – Rimborsi

Articolo 26 - Indennizzi

Articolo 27 – Contenzioso

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

Articolo 29 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

Allegati 1-2-3-

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità al combinato disposto dell'articolo 1, commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della L.R. 16/2015, del D.M. 20 aprile 2017, del D.P.R. 158/1999 e delle normative collegate.
2. La tariffa di cui al comma precedente assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i costi di gestione amministrativa della tariffa, delle attività di controllo, riscossione, contenzioso, accantonamento per perdita su crediti, i crediti inesigibili al netto del relativo fondo e gli abbattimenti derivanti dalle entrate Conai, e di altri proventi comunque derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore - nel seguito denominato semplicemente **Gestore** - individuato dall'AURI subambito n°4 - nel seguito denominata AURI, secondo le modalità indicate nella vigente contrattualistica e dai suoi allegati.
4. Il Gestore è qualificato *ope legis* quale concessionario e a tal fine applica e riscuote la tariffa che costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
5. L'AURI, in applicazione della L.R. 11/2013, svolge le proprie funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per:
 - a. fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali degli ambiti provinciali;
 - b. assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
 - c. assumere le deliberazioni in materia di Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
6. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente deliberati dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore verificato ed eventualmente integrato dai Comuni per i costi di competenza e approvato dall'AURI, in quanto Autorità competente.
7. Gli utenti del servizio sono tenuti alla verifica ~~ed~~ dell'allineamento del codice identificativo del proprio contenitore al ruolo emesso a proprio carico ed all'utilizzo esclusivo delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali difformità. È fatta salva la facoltà del Gestore di istituire un deposito cauzionale a carico degli utenti a garanzia della restituzione integra delle attrezzature prese in consegna per la raccolta dei rifiuti. La definizione delle modalità di applicazione del deposito cauzionale, della sua quantificazione, nonché i termini e la decorrenza sono stabiliti in accordo con il Comune.

....

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) **rifiuti urbani**: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- c) **rifiuti speciali**: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- d) **produttore**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
- e) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- f) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- g) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura degli impianti

di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera j) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) **Centro di Raccolta**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- k) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) **autocompostaggio o compostaggio individuale**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- o) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- p) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- q) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

- r) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività che hanno determinato la produzione dei rifiuti;
- s) **utenze:** luoghi, locali, unità immobiliari o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condominii, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- t) **locali:** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- u) **aree scoperte operative:** le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, che sono strumentali all'attività, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- v) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- w) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- x) **pertinenze dell'utenza domestica:** locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale costituente l'utenza domestica;
- y) **utente:** chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) **utenti domestici:** i soggetti che occupano, conducono o detengono utenze domestiche;
- aa) **utenti non domestici:** i soggetti che occupano, conducono o detengono utenze non domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- bb) **Gestore:** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva;
- cc) **Tariffa corrispettiva Puntuale:** il modello di tariffa commisurata al servizio reso di gestione dei rifiuti urbani che assicuri la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dalla competente Autorità AURI;
- dd) **quota fissa della tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili;
- ee) **quota variabile della tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

ff) **zone di servizio:** le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3 - Servizio di gestione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle

acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Sono escluse dal pagamento della tariffa corrispettiva a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse,

inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
- e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole, ad esclusione di eventuali aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali, a titolo di esempio non esaustivo, cabine elettriche, telefoniche e di verniciatura, vani ascensore, celle frigorifere ad atmosfera controllata, forni e locali di essiccamento e stagionatura

senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere, centrali termiche e di condizionamento o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;

- h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale. Restano assoggettate al pagamento della tariffa le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e di lavaggio degli automezzi: le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree scoperte adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- k) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
- m) le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate;
- n) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori alla data di inizio dell'occupazione;
- o) le superfici o parti di esse per le quali vi è l'obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente e che tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione, fatta salva la facoltà del Gestore di effettuare controlli sulla relativa documentazione;
- p) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a locali e aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere. Ove risulti difficile determinare l'effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati, trova applicazione il successivo comma 4 del presente Regolamento;
- q) le aree scoperte pertinentziali o accessorie di abitazioni, quali giardini, orti, cortili e viali;
- r) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali, a titolo di esempio non esaustivo, parcheggi, aree di accesso o di manovra, ad esclusione delle aree adibite a parcheggio a pagamento non appartenenti a pubblica viabilità e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
- s) le superfici adibite all'allevamento di animali (da Reg. TARI art 10 comma 2);
- t) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale;

agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli; (da Reg. TARI art 10 comma 2)

u) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie ;

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Descrizione	Riduzione
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	45%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Distributori carburante	15%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie	5%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

N.B. Per eventuali categorie non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

Le agevolazioni, che si esplicano in una decurtazione delle superfici ove vengono prodotti promiscuamente rifiuti speciali assimilati e non assimilati, vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi alla domanda planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti speciali (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi tramite soggetto abilitato.

La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione della tariffa. Il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti effettuerà accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

5. L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque richiesta e supportata da idonea documentazione, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
6. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.
8. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto
9. che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
10. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 10 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato e degli altri dati correlati eventualmente richiesti utili alla determinazione della tariffa.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, la tariffa verrà applicata presuntivamente per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e altri eventuali oneri laddove dovuti.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenze domestiche oppure non domestiche.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 3 al presente Regolamento. Le utenze non domestiche non elencate nell'Allegato 3 sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quali – quantitativa di produzione rifiuti.
3. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività di cui all'Allegato 3 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Ai fini della classificazione dell'utenza non domestica si fa riferimento, pertanto, al vigente codice ATECO ovvero all'attività risultante dalle certificazioni rilasciate dagli organi

competenti (CCIAA) o all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività se ed in quanto prevista e comunque alle attività effettivamente svolte. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare e corrisponde a quella dell'attività prevalente così come codificata dalle vigenti categorie ATECO. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 8 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire, la comunicazione di cui all'art.10, ivi compresa l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998.
3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti corrispettiva è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 9 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) **per le utenze domestiche** colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) **per le utenze non domestiche** colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto passivo della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza il soggetto passivo della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;
7. Sono inefficaci nei confronti del Comune eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa

rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle **istituzioni scolastiche statali** si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.
10. **Parti comuni di abitazioni condominiali.** Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.

Articolo 10 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni dal verificarsi dei presupposti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. Le comunicazioni devono contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, quali:
 - a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c) per tutte le utenze: l'ubicazione dell'immobile con indicazione del numero civico esterno e di quello interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione dei locali e delle aree;
 - d) la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - e) gli estremi catastali dell'immobile con eventuali planimetrie catastali.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.

6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.

Articolo 11 - Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani (es. contenitori, sacchi, badge, ecc.) e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione di tale dotazione.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sottoriportata tabella (A):

Da mq	A mq	Componenti
0	75	2

76	110	3
Oltre 110		4

Per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 c. 1, lett. x) (di seguito indicati anche come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente sulla base della fascia di superficie di appartenenza ricavata dalla tabella (A): Nel caso in cui l'utente sia anche residente nel medesimo Comune, in riferimento all'utenza domestica secondaria potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, tramite un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso, per l'utenza domestica secondaria la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità a decorrere dal cambio di residenza/domicilio.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, delle superfici o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 10, c. 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12- Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. La tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per tutte le attività in esso rientranti.

2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. I costi fissi sono determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio come individuati all'allegato I del DPR 158/1999 e sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato dall'Agenzia e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti dal Dpr 158/99.
5. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore come previsto dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto di quanto previsto nella vigente contrattualistica;
6. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
7. La tariffa è applicata pro die per anno solare.
8. La tariffa è articolata, in relazione ai costi e agli standard di servizio, in categorie di utenza domestica e non domestica.
9. **Per le Utenze domestiche:**
 - a) La quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza.
 - b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
 - c) Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".
10. **Per le Utenze non domestiche:**
 - a) La quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.
 - b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione

dell'utenza;

- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.

c) Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".

11. Nei casi di:

- utenze domestiche costituite da abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg;
- utenze domestiche costituite da abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- utenze non domestiche costituite da locali e aree adibiti a uso stagionale o non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg

la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

12. È fatta salva la facoltà per il Comune di deliberare specifiche sottocategorie omogenee per ciascuna delle categorie di attività di cui all'Allegato 3.

Articolo 13 – Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata del 100% con importo minimo di €uro 12,00.
3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.
4. Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3;

Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente al Gestore i dati utili alla applicazione della tariffa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa corrispettiva annuale.
6. Per le occupazioni o conduzioni di impianti (esempio stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali pubblici in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero

dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)-

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

Articolo 15 - Determinazione e articolazione della tariffa corrispettivo

1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 ~~e della L.R. 16/2015~~, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:
 - i. identificare l'utenza che conferisce;
 - ii. registrare il numero dei conferimenti;
 - iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati").

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito "dotazione") sarà consegnata, gratuitamente, dal Gestore agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti articoli. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione;
- b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 10.;
- c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria

dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.

3. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore.
4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.
5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore.
6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base.
7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati precedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

Articolo 16 - Trasmissione delle banche dati

1. Il Comune mette a disposizione del Gestore le banche dati di cui è titolare, necessarie alla gestione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze, e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati del tributo rifiuti e dell'anagrafe.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali di interesse pubblico previste dagli artt. 59 e 73 del Codice Privacy, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale – e del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
3. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.
4. La trasmissione e il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento europeo N° 2016/679 (GDPR).

Articolo 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali, solo se censiti presso l'Agenzia delle entrate con annotazione a margine, ad uso abitativo: riduzione del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quella di cui al successivo punto 3.

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

2. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
3. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
4. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).

Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta

5. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è completamente attivato se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m. La misura della distanza è calcolata dal confine della proprietà, includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, e comunque dall'inizio della strada di proprietà comunale al più vicino cassonetto.

Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

6. E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche del Comune che supera i livelli obiettivo di RD previsti nel Piano di Ambito con le modalita e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013 in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della TARI Tariffa Rifiuti Corrispettiva iscritti nella categoria "UTENZE DOMESTICHE" e, se non iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato la prima richiesta di iscrizione al ruolo, che conferiscono alle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta(CDR).

Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno rifiuti alle Stazioni ecologiche, la "Tessera Sanitaria" magnetica già in loro possesso. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.

Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
Carta e cartone	1,0
Contenitori in vetro	0,5
Contenitori in plastica	1,0
Ingombranti non ferrosi (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, tapparelle, ecc.)	0,1
Ingombranti ferrosi con l'esclusione di beni durevoli (TV, Computer, frigo, congelatori)	0,4
Legno e sfalci vegetali	0,2
RUP (pile, farmaci batterie auto e moto, oli da frittura, oli da motore, vernici)	1,0

L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. L'incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima fatturazione riferita all'esercizio successivo.

L'incentivo è definito nella misura di:

Euro 15,00 a chi conferisce 150 Kg di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Euro 30,00 a chi conferisce 300 Kg di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Le quantità conferite, nell'anno in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia

indicati verranno computate per la successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di tre anni.

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

7. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
8. La riduzione è riconosciuta previa istanza presentata dall'interessato entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.
9. In particolare nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, ossia: certificato del medico di famiglia o certificato dell'ASL competente o certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici o bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL oppure nota dell'ASL o del Comune o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INPS.
10. Nel caso di nuclei familiari con presenza di bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi la riduzione decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto.
Nel caso di nuclei familiari con soggetti che necessitano di presidi medico-sanitari specifici la riduzione decorre dalla data:
 - a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;
 - b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;
 - c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.
11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

Riduzioni per Compostaggio individuale

12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici

da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione del 10% della tariffa.

13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
16. Ad esito della verifica di cui al comma 14 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per Compostaggio di comunità

17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Articolo 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).

Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

3. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento (Legge 147/2013, art. 1 comma 649). La tariffa è ridotta nella parte variabile in una misura percentuale determinata in base al rapporto tra i quantitativi di rifiuti avviati al riciclo e una frazione della "soglia dei rifiuti assimilabili dall'azienda" ($x \cdot S \cdot K_d$) nel rispetto di modalità e limiti indicati nella delibera di approvazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che vengono avviati a recupero, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
- La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
- Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore del Servizio e conseguente verifica.
- La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.

Riduzioni per compostaggio individuale

4. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione del 10% della tariffa.
5. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
6. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza: ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
7. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al gestore entro e non oltre 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
8. Ad esito della verifica di cui al comma 7 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per compostaggio di comunità

9. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
10. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

11. È riconosciuta una riduzione della parte variabile del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
12. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
13. Le riduzioni descritte ai precedenti commi sono riconosciute nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il gestore, sulla base della modulistica dal medesimo predisposta e pubblicata sul proprio sito, dovrà raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;

- b. il gestore dovrà inoltre raccogliere entro il 31 gennaio dell'anno successivo la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
- c. le imprese dovranno tenere a disposizione del gestore la documentazione comprovante le singole donazioni per i controlli a campione che effettuerà.

Il Comune può collaborare con il Gestore fornendo eventualmente dati o documenti utili all'istruzione del suddetto procedimento di competenza esclusiva del Gestore, in quanto applica e riscuote la tariffa nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni regolamentari e normative vigenti.

- 14. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
- 15. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
- 16. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico- sanitari

- 17. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione di pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche.

Articolo 19 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni

- 1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del ~~tributo~~ corrispettivo dovuto.

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

- 1. Le riduzioni di cui agli art. 17 e 18 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini di cui all'art. 10 c. 1 e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
- 2. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
- 3. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.

4. Gli importi relativi alle agevolazioni/riduzioni devono essere inseriti nella predisposizione annuale del Piano Finanziario. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione dello stesso tra i singoli utenti sono determinati nella Delibera di approvazione della Tariffa.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto delle riduzioni di cui al presente regolamento.
6. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.

Articolo 21 - Controllo

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione, nonché altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa.
2. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria (comprese, nel caso di richieste di cessazione, le copie delle disdette delle forniture dei servizi), non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
4. Il Gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
5. Il Gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima annua della tariffa applicata.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati. L'utente, qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.
7. In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.

Articolo 22 –Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500;
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori
4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. L
e entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1° comma contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.

Articolo 23 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite posta elettronica o posta certificata se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata A/R apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successi ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
4. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture

nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.

5. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.
6. E' ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center entro il termine della scadenza della bolletta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

Articolo 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sarà fatturata di norma con almeno **quattro emissioni annuali con cadenza trimestrale**. Le modalità e i tempi di emissione delle fatturazioni sono di regola indicati direttamente nelle fatture. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a venti giorni rispetto alla data di emissione.
2. Il Gestore invia la fattura almeno 10 giorni solari prima della scadenza. Salvo il caso di domiciliazione bancaria o postale, a fronte di segnalazione dell'utente comprovata dalle verifiche del gestore, qualora la bolletta fosse stata recapitata a meno di 7 giorni solari dalla scadenza, la stessa sarà posticipata di 15 giorni solari;
3. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di penalità e interessi, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
4. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
5. Nel caso di mancata o errata comunicazione di cui all'articolo 10 il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di controllo sostenute e documentate, fino a un massimo pari al 30% della somma da recuperare comprensiva degli interessi legali.

Articolo 25 - Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi

1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di bollettazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne dà comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento. In caso di importi già pagati ed esclusivamente per le segnalazioni avvenute in forma scritta

(posta ordinaria, fax, posta elettronica) la rettifica è effettuata, ove spettante, entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i tempi di eventuali istruttorie che si rendessero necessarie. Per le richieste scritte fa fede la data di registrazione ufficiale del Gestore ovvero dell'avvenuta consegna in caso di invio a mezzo raccomandata;

2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditore o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20,00.
3. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo.
4. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
5. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.
6. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma 2. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
7. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.

Articolo 26 - Indennizzi

1. La determinazione degli standard di qualità e dei relativi indennizzi sarà oggetto di un successivo provvedimento.

Articolo 27 - Contenzioso

1. I reclami da parte dell'utente possono essere avanzati esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
2. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il

Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del Regolamento sarà costituito l'Osservatorio Rifiuti cui parteciperanno consiglieri comunali, rappresentanti delle Associazioni di Categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali. L'atto costitutivo definirà il numero dei componenti e le funzioni dell'Osservatorio.

Articolo 29 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il **01/01/2019** e con esso gli obblighi dal medesimo derivanti. Al fine di verificare il buon funzionamento del presente regolamento, al termine del primo anno di adozione e prima della determinazione della nuova tariffa per l'anno successivo, la Giunta comunale, previa fornitura di tutta la documentazione necessaria, riunisce l'osservatorio Rifiuti con la specifica finalità di avviare un controllo sulla applicazione del presente regolamento e con la finalità di formulare eventuali variazioni e/o integrazioni da applicazione che la Giunta stessa potrà recepire come variazioni normative dello stesso presente regolamento
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668 e del DPR 158/1999,
3. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, -non è più applicabile il precedente regolamento TARI nonché ogni norma comunale con esso contrastante. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti che conservano piena validità ed efficacia e dalle norme comunali al momento vigenti. Il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il regolamento della TARI conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate ai fini TARES e TARI, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi all'annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 non ancora prescritte.
6. Le dichiarazioni già presentate entro il 31.12.2018 o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa corrispettivo. Il Gestore acquisisce dal Comune, secondo modalità definite dal precedente articolo 16 gli archivi informatici necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le denunce cartacee Tari pervenute fino al 31.12.2018 sono

disponibili ad essere consultate dal Gestore in qualsiasi momento esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti successivamente al 31.12.2018 o le dichiarazioni o altra documentazione in possesso del Gestore medesimo relativa ai precedenti prelievi tariffari.

7. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle Riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.
8. Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di AEEGSI, è consentito derogare ai termini di cui all'articolo 24 a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di AEEGSI.
9. Il Gestore, in fase iniziale di applicazione della tariffa corrispettiva puntuale, acquisisce dal Comune gli archivi informatici e cartacei necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.); gli utenti non sono pertanto tenuti a presentare nuove comunicazioni per effetto del passaggio dal regime di TARI a quello corrispettivo.

ALLEGATO 1

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- Oli e grassi commestibili;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 - pannolini pediatrici e i pannoloni,
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.
-

ALLEGATO 2

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{vb} : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va} : QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR} : QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e

ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 3

Categorie di utenze non domestiche

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i vigenti codici ATECO.

Sono da intendersi Utenze Domestiche quelle domiciliate in abitazioni gestite da Associazioni od Enti del terzo settore nell'ambito di progetti sociali di pubblico interesse